



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/53 DEL 25.10.2022

Oggetto: Contributo funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento attinenti l'attività istituzionale dei Consorzi di bonifica. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, articolo 31, comma 3. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, commi 1 e 4. Annualità 2022. Stanziamento complessivo euro 8.000.000. Capitolo SC04.0193 (F.R.) - CdR 00.06.01.03 - Missione 16 – Programma 01.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 16 - programma 01 – titolo I - capitolo SC04.0193, è destinata ai Consorzi di bonifica, per il triennio 2021-2023, una quota pari a euro 6.000.000 annui per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015.

L'Assessore fa presente che i Consorzi di bonifica hanno beneficiato negli ultimi anni dei contributi straordinari, che gradualmente hanno abbattuto le spese relative ad annualità pregresse riducendo di conseguenza il peso dei ruoli ai consorziati. Permangono tuttavia quote di spese ammissibili ma non coperte dai contributi ordinari annuali, perché risultati insufficienti rispetto alle effettive esigenze, che incidono in maniera differente nei bilanci dei diversi Enti e di riflesso sul carico contributivo ai consorziati.

L'Assessore propone pertanto di ripartire l'ammontare previsto di euro 6.000.000 in misura proporzionale, per ciascun consorzio, alla differenza tra le spese rendicontate per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e d), comma 4 e comma 4-bis della legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008, relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, ritenute ammissibili in sede di controllo da parte dell'ufficio competente a seguito delle istruttorie di verifica effettuate, e i contributi, ordinari e straordinari, concessi nelle stesse annualità secondo lo schema "base di calcolo per ripartizione contributi" allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce inoltre che l'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, autorizza la spesa complessiva di euro 5.036.754,43 nel triennio 2021-2023, nella misura di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di euro 1.036.754,43 nel 2023, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge



regionale n. 5 del 2015, destinata, per un importo complessivo pari a euro 2.516.181,23 al Consorzio di bonifica del Nord Sardegna e per un importo pari a euro 2.520.573,20 al Consorzio di bonifica della Gallura (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0193).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone di ripartire la spesa autorizzata con la norma innanzi richiamata per l'annualità 2022, pari ad euro 2.000.000, assegnando la somma di euro 1.000.000 ciascuno ai Consorzi di bonifica del Nord Sardegna e della Gallura.

Lo stanziamento originariamente previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 aveva come finalità l'abbattimento dei costi di funzionamento anche pregressi, diretti ed indiretti, attinenti l'attività istituzionale degli Enti, con criteri di ripartizione, di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

In merito alla qualificazione dei costi da abbattere con i contributi di cui sopra, l'Assessore propone di individuare i costi diretti, riconducibili alle spese che sono interamente e direttamente attribuibili a una specifica attività istituzionale ed i costi di funzionamento indiretti, comunemente individuati quali "spese generali" e rappresentati da quei costi non interamente e direttamente attribuibili alle singole attività istituzionali ma che sono strettamente correlati all'esercizio dell'attività istituzionale degli Enti.

L'Assessore ritiene che, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica", tali costi debbano individuarsi tra quelli ammissibili nei finanziamenti per le varie finalità e attività in essa previsti. Fermo restando il rispetto delle soglie massime di contribuzione pubblica previste nella L.R. n. 6/2008, i contributi straordinari possono essere utilizzati per abbattere tutte le spese che non hanno trovato copertura nei contributi ordinari per l'insufficienza delle risorse stanziare. Le rendicontazioni delle spese da abbattere con i contributi oggetto della presente deliberazione, da trasmettere entro il 28 febbraio 2023, devono rispettare i principi e le indicazioni contenuti nelle Direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/29 del 31.1.2014 e nelle successive precisazioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/29 del 21.11.2018.

L'Assessore precisa, inoltre, che i contributi possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto sopra indicato, per l'abbattimento delle spese dell'esercizio finanziario 2022 e precedenti ma non possono determinare, in ogni caso, il rimborso ai consorziati di tributi consortili le cui cartelle siano già state notificate per i relativi versamenti. L'abbattimento può quindi riguardare i tributi consortili non ancora emessi, emessi e sospesi e quelli eventualmente dichiarati non più esigibili.



L'Assessore precisa infine che, successivamente all'erogazione dei suddetti contributi, i Consorzi di bonifica dispongono con proprio atto deliberativo l'accertamento in entrata delle somme ricevute e il loro utilizzo. Il suddetto atto, con il quale i consorzi prevedono la destinazione e l'uso del contributo straordinario ad essi assegnato, deve necessariamente indicare in modo chiaro e puntuale le annualità per le quali se ne dispone l'utilizzo e per ciascuna di queste, gli importi complessivi dei tributi accertati in sede di approvazione del bilancio consuntivo, gli importi del contributo da destinare all'abbattimento, eventualmente suddiviso per annualità nel caso siano già stati effettuati abbattimenti con somme concesse in precedenza per le medesime finalità, e gli importi totali conseguenti, per ciascuno di essi, ricavati per differenza tra quelli accertati e le riduzioni operate con le varie quote dei contributi concessi.

La documentazione inerente la rendicontazione del contributo deve inoltre contenere uno schema (report) nel quale vengono indicati i valori medi dei tributi, distinguendoli tra istituzionale, manutenzione e irriguo, pre e post abbattimento. Tali valori medi, per consentire un confronto omogeneo dei dati tra i vari Enti di bonifica, devono essere calcolati nel seguente modo: i tributi istituzionale e manutenzione come rapporto tra i valori complessivi determinati prima e dopo l'abbattimento e la superficie irrigua totale mentre il tributo irriguo tra i valori complessivi determinati prima e dopo l'abbattimento e la superficie effettivamente irrigata.

Al fine di consentire l'utilizzo ottimale dei contributi concessi, l'Assessore propone:

- di autorizzare il competente ufficio ad erogare il 70% del contributo assegnato come anticipazione e il restante 30% a saldo dopo l'invio e la verifica delle rendicontazioni;
- di autorizzare, inoltre, il competente ufficio a concedere eventuali proroghe motivate ai termini stabiliti per la presentazione delle rendicontazioni.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di stabilire quale criterio di ripartizione dello stanziamento, la suddivisione dell'ammontare previsto di euro 6.000.000 in misura proporzionale, per ciascun Consorzio, alla differenza tra le spese rendicontate per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e d), comma 4 e comma 4-



bis della legge regionale n. 6/2008 nelle annualità 2019, 2020 e 2021, ritenute ammissibili in sede di controllo da parte dell'ufficio competente a seguito delle istruttorie di verifica effettuate, e i contributi, ordinari e straordinari, concessi nelle stesse annualità secondo lo schema "base di calcolo per ripartizione contributi" allegato alla presente deliberazione;

- di ripartire la spesa, autorizzata per l'annualità 2022 con l'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, pari ad euro 2.000.000, assegnando la somma di euro 1.000.000 ciascuno ai Consorzi di bonifica del Nord Sardegna e della Gallura;
- di individuare, in merito alla qualificazione dei costi da abbattere coi contributi previsti in favore dei Consorzi di bonifica, i costi diretti, riconducibili alle spese che sono interamente e direttamente attribuibili a una specifica attività istituzionale ed i costi di funzionamento indiretti, comunemente individuati quali "spese generali" e rappresentati da quei costi non interamente e direttamente attribuibili alle singole attività istituzionali ma che sono strettamente correlati all'esercizio dell'attività istituzionale degli enti;
- di stabilire che:
 - 1) i costi devono individuarsi tra quelli ammissibili nei finanziamenti per le varie finalità e attività previste dalla legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008;
 - 2) gli abbattimenti devono necessariamente rispettare le soglie massime di contribuzione pubblica previste dalla norma di cui sopra;
 - 3) i contributi possono essere utilizzati per abbattere tutte le spese che non hanno trovato copertura nei contributi ordinari per mancanza di risorse ma comunque entro i limiti, non derogabili, stabiliti dalla legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008;
 - 4) la rendicontazione delle spese da abbattere con i contributi concessi, da trasmettere entro il 28 febbraio 2023, deve rispettare i principi e le indicazioni contenuti nelle Direttive per la rendicontazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/29 del 31.1.2014 e nelle successive precisazioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/29 del 21.11.2018;
 - 5) i contributi straordinari possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto sopra indicato, per l'abbattimento delle spese dell'esercizio finanziario 2022 e precedenti ma non possono determinare, in ogni caso, il rimborso ai consorziati di tributi consortili le cui cartelle siano già state notificate per i relativi versamenti. L'abbattimento può quindi riguardare i tributi consortili non ancora emessi, emessi e sospesi e quelli eventualmente dichiarati non più esigibili;



- 6) successivamente all'erogazione dei suddetti contributi, i consorzi di bonifica dispongono con proprio atto deliberativo l'accertamento in entrata delle somme ricevute e il loro utilizzo. Il su detto atto, con il quale i consorzi prevedono la destinazione e l'uso del contributo straordinario ad essi assegnato, deve necessariamente indicare in modo chiaro e puntuale le annualità per le quali se ne dispone l'utilizzo e per ciascuna di queste, gli importi complessivi dei tributi accertati in sede di approvazione del bilancio consuntivo, gli importi del contributo da destinare all'abbattimento, eventualmente suddiviso per annualità nel caso siano già stati effettuati abbattimenti con somme concesse in precedenza per le medesime finalità, e gli importi totali conseguenti, per ciascuno di essi, ricavati per differenza tra quelli accertati e le riduzioni operate con le varie quote dei contributi concessi.

La documentazione inerente la rendicontazione del contributo deve inoltre contenere uno schema (report) nel quale vengono indicati i valori medi dei tributi, distinguendoli tra istituzionale, manutenzione e irriguo, pre e post abbattimento. Tali valori medi, per consentire un confronto omogeneo dei dati tra i vari Enti di bonifica, devono essere calcolati nel seguente modo: i tributi istituzionale e manutenzione come rapporto tra i valori complessivi determinati prima e dopo l'abbattimento e la superficie irrigua totale mentre il tributo irriguo tra i valori complessivi determinati prima e dopo l'abbattimento e la superficie effettivamente irrigata;

- di autorizzare il competente ufficio, al fine di consentire l'utilizzo ottimale dei contributi concessi, ad erogare il 70% del contributo assegnato come anticipazione e il restante 30% a saldo dopo l'invio e la verifica delle rendicontazioni;
- di autorizzare il competente ufficio a concedere eventuali proroghe motivate ai termini stabiliti per la presentazione delle rendicontazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda